

Roma, 9 agosto 2016

**PARERE**

*in materia di procedure e tutela dei dati  
nell'ipotesi della madre che non consente di essere nominata*

In riscontro al quesito posto, si espone quanto segue.

Il vigente ordinamento giuridico consente alla madre di non riconoscere il bambino e di lasciarlo nella struttura sanitaria ove si ha il parto. Si applica, al riguardo, il **Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 3.11.2000** (recante il "*Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile*"), che all'articolo 30, comma 1, dispone:

*"1. La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata".*

Affinché sia assicurata l'assistenza e anche la tutela giuridica della donna che abbia espresso tale volontà, **il nome della madre** rimane per sempre segreto e nell'atto di nascita del bambino viene riportata la seguente locuzione: "*nato da donna che non consente di essere nominata*".

Le previsioni normative appena citate sono integrate dall'**articolo 93 del Decreto Legislativo n. 196 del 30.6.2003** ("*Codice in materia di protezione dei dati personali*"), che prevede:

*" ... 2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del*

*Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento.*

*3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest'ultima sia identificabile".*

Occorre considerare, poi, le **Circolari dell'Assessorato della Salvaguardia e Cura della Salute della Regione Lazio n. 39 e n. 43 del 1999 e loro successive integrazioni del 20.1.2000 e del 10.4.2003**, inerenti ai flussi informativi ospedalieri; in forza di tali atti regionali, tutti i dati che potrebbero ricondurre all'identità della madre devono essere sostituiti con la dicitura "ANONIMA-ANONIMA" e se la donna è d'accordo si conservano in busta chiusa i dati anagrafici della donna o la fotocopia del documento d'identità.

Tale busta verrà conservata in **Direzione Sanitaria** e, se non richiesta dalla donna al momento della dimissione, verrà eliminata dopo 10 giorni dal parto.

Il consenso agli esami diagnostici e al trattamento sanitario della partoriente, ove previsto da una specifica norma di legge, va conservato nella sua **cartella clinica**. Tale consenso non deve essere necessariamente reso in forma scritta, la paziente potrà esprimerlo oralmente al personale ospedaliero. Quest'ultimo dovrà renderne testimonianza riportando sui moduli di consenso la seguente dicitura: "di fronte al sig./ra ..... , (ruolo ospedaliero) e sig./ra..... , (ruolo ospedaliero), la paziente (N° nosografico) acconsente a ..." Firma dei testimoni.. ".

A garanzia della salute del bambino è necessario registrare tutti i *dati anamnestici materni* (eventuali infezioni, decorso della gravidanza, malattie ereditarie, se gravidanza a rischio, ecc.), nonché effettuare sulla partoriente tutti

gli esami diagnostici indispensabili all'accertamento di patologie a trasmissione genetica (le analisi che comunque dovranno essere effettuate al bambino sono HIV, HBSAG, HACV, TORCH, VDRL, TPHA e, ove necessario, ulteriori accertamenti diagnostici).

**Viene ravvisata l'opportunità che la donna sia ricoverata in una stanza dove non vi siano altre partorienti e puerpere.**

Le suddette Circolari raccomandano che la denuncia di nascita da parte del personale sanitario ospedaliero non venga effettuata prima del decimo giorno dalla nascita del minore, in modo da concedere alla donna un ulteriore tempo di riflessione.

Se la donna non nominata, mentre è ancora in ospedale, ci ripensa e vuole riconoscere il bambino si restituisce alla donna la busta chiusa, precedentemente creata, contenente le sue generalità e si acquisiscono i dati della paziente mediante un documento di riconoscimento valido, modificando la cartella clinica. Tale variazione va comunicata sia al Tribunale per i Minorenni che all'Ufficio Tutela Pubblica del Comune; contestualmente, si consegna alla donna il certificato di assistenza al parto riportante i suoi dati.

Nel caso in cui il Tribunale per i Minorenni abbia già emesso provvedimenti nel procedimento per la verifica dello stato di abbandono del neonato, la dimissione ospedaliera del minore avverrà in ottemperanza alle modalità stabilite dal Tribunale per i Minorenni medesimo.

Non appare, dunque, individuabile un contenzioso, in materia di dichiarazione di nascita, tra il **Personale Ostetrico in servizio presso l'Azienda o Ente ospedaliero** di volta in volta operante e l'**Ufficio di Stato Civile del Comune** competente. Invero, non può detto Ufficio invitare l'Ostetrica a

**rilasciare una dichiarazione contenente le generalità della madre/donna che non vuole essere nominata**, da conservare agli atti dell'Ufficio medesimo.

Infatti, ai sensi delle disposizioni tutte su richiamate, l'Ostetrica, nella fattispecie in esame - donna che non vuole essere nominata - nel **certificato di assistenza al parto non** deve riportare il nome della puerpera.

Deve essere, comunque, assicurato un raccordo tra il **certificato di assistenza al parto**, privo dei dati idonei ad identificare la donna che non consente di essere nominata, con la **cartella clinica** conservata presso il luogo dove è avvenuto il parto.

Ad ogni buon conto, si ritiene che il soggetto competente per rilasciare - eventualmente - una dichiarazione specifica, contenente le generalità della madre, sia il Direttore Sanitario dell'Azienda o Ente ospedaliero, che riveste il ruolo di pubblico ufficiale a ciò abilitato; peraltro, **l'intera disciplina legislativa di cui si sta trattando mira a lasciare nella custodia della sola donna partorienti, oltre che della struttura sanitaria, i dati in discorso**; in altri termini, il complesso di norme che regolano la materia ha come finalità la promozione della vita umana in uno con la protezione al massimo livello possibile dell'integrità psico-fisica della donna/madre che si priva della propria creatura e ciò attraverso il suo **totale anonimato**.

Non appare plausibile che qualsivoglia Massimario, seppur di fonte ministeriale, possa scardinare tali nitidi principi, fatta salva una eventuale chiarificazione sul punto, che provenga da parte di Autorità pubbliche attributarie di poteri negli ambiti qui in disamina. Per vero, si rinviene alla data odierna, sul sito istituzionale del **Ministero della Salute** (al seguente indirizzo: <http://www.salute.gov.it/portale/donna/dettaglioContenutiDonna.jsp?lingua=italiano&id=1011&area=Salute%20donna&menu=nascita>), il testuale pronunciamento:

*“il diritto a rimanere una mamma segreta prevale su ogni altra considerazione o richiesta e ciò deve costituire un ulteriore elemento di sicurezza per quante dovessero decidere, aiutate da un servizio competente ed attento, a partorire nell’anonimato”.*

Si ricorda che l’Ostetrica, oltre a redigere correttamente il certificato di assistenza al parto, ha l’obbligo di farlo pervenire entro dieci giorni dall’avvenuto parto all’Ufficiale di Stato Civile.

Giova, altresì, rimarcare che l’Ostetrica, quale Professionista intellettuale, si ispira a precisi **canoni giuridici e deontologici**, posti a tutela dell’assistita: segnatamente, ai fini in parola, mantenere il **segreto professionale** e il **segreto d’ufficio**, salvaguardare la **riservatezza dei dati della persona**, assicurare il **totale anonimato della partoriente/puerpera** che lo abbia richiesto.

Nel rimanere a disposizione per ogni chiarimento e occorrenza, porgo i migliori saluti.

Avv. Marco Croce

